



ACCORDO CONTRATTUALE PER OSPITALITA' E PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E ADULTI INABILI PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) "ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - MADONNA DELLE GRAZIE."

Il giorno 15 (QUINDICI) del mese di MARZO dell'anno 2016, presso la sede dell'Azienda USL Toscana Centro di Firenze Viale Giovine Italia, 1/1 50122,

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro per l'ambito territoriale della ex Azienda USL 10 di Firenze (di seguito denominata Azienda), con sede legale a Firenze, Piazza S. Maria Nuova n. 1 - Partita IVA e Codice Fiscale 06593810481 - rappresentata nella persona della *Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti*, nata a Firenze Provincia FI il 18/12/1960, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della S.S. Supporto amministrativo ai percorsi di alta integrazione socio-sanitaria, in esecuzione della deliberazione del Commissario n. 498 del 23.12.2015,

E

L' "Istituto Povere Figlie delle Sacre stimmate" con sede legale a Roma, in Via del Forte Trionfale n. 26 , P.I. n 01093201000, nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Maria Palumbo nata a Castellammare di Stabia (NA) il 03/08/1939, C.F.PLMMRA39M43C129S che interviene nel presente atto per la RSA "Madonna delle Grazie" con sede in Piazza da Settignano n. 6 a Firenze.

Vista la normativa nazionale, regionale, le deliberazioni e le note regionali in materia, in quanto applicabili al rapporto oggetto del presente accordo contrattuale e in particolare:

- il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i di riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421, art. 8, e s.m.i;
- la Legge 8.11.2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e il successivo D.P.C.M. 14.02.2001 n. 308, concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture e dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- la L.R.T. 24.02.2005, n. 40 e ss.mm.ii di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
- la L.R.T. 24.02.2005, n. 41 e ss.mm.ii., concernente il sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;

Palumbo Maria

1-10/16

- la L.R.T. n. 66 del 2008, istitutiva del Fondo per la non Autosufficienza;
- la L.R.T. n. 82 del 2009 (come modificata dalla L.R.T. n. 49 del 2010), di disciplina per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del Sistema sociale integrato;
- il D.P.C.M. 14.02.2001, atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
- la Delibera G.R.T. n. 402 del 26.04.2004, "Azioni per la riqualificazione del processo assistenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti in attuazione del P.S.R. 2002/2004 di cui alla delib. C.R.T. 60/2002 e rideterminazione della quota capitaria sanitaria in R.S.A";
- la Deliberazione G.R.T. n. 364 del 22.05.2006, modifiche alla delibera G.R.T. 597/2005. Nuove Direttive per l'erogazione dell'assistenza programmata di medicina generale a soggetti ospiti in residenze sanitarie assistite e in residenze assistite;
- il D.P.G.R.T. del 26.03.2008, n. 15/R, Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R.T. 41/2005;

PREMESSO CHE:

Il Comune di Firenze ha autorizzato al funzionamento:

- la Struttura residenziale (RSA) "Istituto Povere Figlie delle Sacre stimmate – Madonna delle Grazie." per complessivi n. 30 posti per non autosufficienti con provvedimento dirigenziale n.2352 del 10/03/2008 e che la stessa risulta accreditata, ai sensi della L.R. 82/09, con Prot. n. 31771 del 03/08/2011, a seguito della dichiarazione sostitutiva presentata dal soggetto gestore e recepita dal Comune di Firenze Prot. n. 33982 del 24/09/2010;
- Il legale rappresentante della struttura sopra menzionata, sotto la propria responsabilità dichiara che:
- a. la RSA è in possesso dei requisiti previsti dall'accreditamento per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
 - b. al gestore della struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
 - c. il gestore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99, avendo presentato domanda secondo legge;

Stalumbo Maria

VISTA la nota del Dirigente Responsabile U.O.C. Strutture Comunitarie e di Ospitalità del 31/03/1995, prot. III11729/SA/2, con la quale si conferma che *"l'onere della retta, nei limiti della quota percentuale dedotta in convenzione è riconosciuta esclusivamente a titolo di conservazione del posto ... venga sostenuto soltanto a carico del bilancio di parte sociale. ..."*

ACQUISITO, pertanto, che detta percentuale è a totale carico del fondo sociale di competenza delle amministrazioni comunali (anche se gestito dalla Società della Salute), così come stabilito dalla citata deliberazione n. 5/1991;

Premesso ciò le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, dando atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

ART. 1
Soggetti destinatari delle prestazioni

Nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e nei limiti indicati dalla normativa regionale, l'Azienda si avvale della RSA "Istituto Povere Figlie delle Sacre stimate - Madonna delle Grazie" di Firenze, (di seguito identificata con il termine Struttura) per le prestazioni sanitarie in favore di anziani non autosufficienti e adulti inabili, non altrimenti assistibili a tempo pieno nel proprio domicilio, segnalati dai servizi socio-sanitari territoriali competenti secondo le procedure vigenti presso l' Azienda per l'ammissibilità alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale.

ART. 2
Prestazioni

Le prestazioni da erogare devono corrispondere ai requisiti previsti per l'autorizzazione e l'accreditamento di cui alla L.R.T. 82/2009 e successive modifiche, nonché rispettare la normativa vigente in materia.

ART. 3
Accesso preferenziale

Le Strutture, autorizzate per il numero di posti riportati in premessa mettono a disposizione, senza impegno ad utilizzarli, i propri posti autorizzati, in via prioritaria a utenti della Azienda e, qualora non utilizzati, a utenti di altre Aziende di Area Vasta della Toscana e, in subordine, a privati cittadini nei confronti dei quali, nel caso in cui siano residenti nel territorio della Azienda, non verrà corrisposta la quota sanitaria in mancanza di impegnativa aziendale.

ART. 4
Ammissioni

L'ammissione di una persona da parte dell'Azienda avviene sulla base di un Progetto di assistenza personalizzato (PAP), definito dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM). Per l'ammissione a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il soggetto interessato dovrà possedere apposita impegnativa rilasciata dall'Azienda - ovvero, nelle more del rilascio dell'impegnativa comunicazione scritta mediante documento scannerizzato inviato in allegato tramite mail o PEC dell'Ufficio amministrativo dell'Azienda sanitaria competente - nella quale

viene indicata la struttura prescelta dall'utente - l'adeguatezza dell'intervento richiesto, il periodo autorizzato e l'importo della quota sanitaria.

Accertata la regolarità della documentazione la Struttura accoglie l'ospite dandone immediata comunicazione all'Ufficio che ha emesso l'impegnativa, ovvero inviata la comunicazione nelle more del rilascio dell'impegnativa.

Qualora sia richiesto all'utente, o a chi ne esercita la tutela giuridica, la sottoscrizione di una lettera contratto per regolamentare i rapporti ospite-struttura, si precisa che tali accordi non possono, comunque, risultare contrastanti da quanto contenuto nel presente accordo contrattuale.

Con la stipula dell'accordo contrattuale le Strutture si impegnano al rispetto di quanto sopra detto. L'Azienda provvederà al rilascio dell'impegnativa tenendo conto del numero di quote massime e del budget aziendale annuale definito dalla stessa.

La Struttura in possesso dei requisiti aggiuntivi specifici, potrà aderire ai moduli specialistici previa sottoscrizione di apposito protocollo.

ART. 5 Dimissioni

La persona ospitata, con quota sanitaria a carico dell'Azienda, non potrà essere dimessa, qualora non avvenga per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita tutela giuridica, senza una preventiva comunicazione all'Azienda e senza il coinvolgimento nella decisione del Comune interessato oltre che della persona interessata o di chi ne esercita tutela giuridica e dei suoi familiari.

La Direzione della Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda l'avvenuta dimissione dell'ospite.

ART. 6 Retta giornaliera

La retta giornaliera prevista per le Strutture è omnicomprensiva ed è così composta da:

- una quota sanitaria determinata dalla normativa regionale vigente;
- una quota sociale a carico della persona ospitata e/o dei familiari tenuti all'assistenza e/o Ente pubblico di riferimento. In ordine alla suddetta quota sociale si rinvia agli accordi specifici con l'Ente di riferimento.

ART. 7 Quota sanitaria

La Struttura riceve per le persone ospitate con regolare autorizzazione rilasciata dall'Azienda sanitaria competente, la quota sanitaria indicata nell'impegnativa di ricovero.

Salvino Maria

L'Azienda corrisponderà alla Struttura, sulla base delle prestazioni erogate presso la Struttura indicata nel presente accordo contrattuale, la quota sanitaria prevista dalla normativa vigente secondo i termini e le modalità fissate dalla Regione Toscana.

Relativamente alla quota sanitaria la Struttura non potrà richiedere:

- anticipazioni all'utente, né ai parenti e né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato pagamento o mancato pagamento da parte dell'Azienda che ha assunto l'impegno a corrisponderla; ulteriori integrazioni della retta sanitaria ai soggetti assistiti.

La Struttura dovrà fatturare mensilmente, in ragione della tipologia di inserimento, all'Azienda solo la quota sanitaria.

ART. 8 Conservazione del posto

La persona già ospitata a titolo definitivo, in caso di assenza, ha diritto alla conservazione del posto secondo la normativa vigente, ovvero in caso di:

- a) necessità di cure presso Presidi Ospedalieri o Case di Cura, per un periodo consecutivo non superiore a sessanta giorni;
- b) soggiorni climatici per un numero di giorni annui non superiori a quindici;
- c) rientro in famiglia, per un periodo consecutivo non superiore a sette giorni;

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, nei casi di assenza per i motivi di cui alle lettere a), b) e c), nonché per i ricoveri di natura temporanea, non viene corrisposta la quota sanitaria, né percentuali della stessa.

Decorso il periodo di tempo sopra indicato l'assistito avrà comunque diritto di priorità nel rientro nella stessa struttura, ovvero, qualora non vi siano posti al momento disponibili, nella prima struttura disponibile e successivamente non appena possibile nella struttura di origine.

ART. 9 Liquidazione e pagamento fatture

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) l'Azienda non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potrà effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

La Direzione della Struttura concorda che il pagamento delle fatture inerenti la quota sanitaria a carico dell'Azienda verrà effettuato al massimo entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture elettroniche mensili, sulla base delle effettive giornate di presenza degli ospiti, da redigersi su



Fabio Luera

5

appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante della struttura o da suo delegato e validati dal Responsabile aziendale competente.

L'Ufficio amministrativo competente zonale, verificata la conformità (ospite, tetto di spesa massimo) attiverà le modalità di liquidazione delle fatture.

Per permettere agli uffici amministrativi una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, la struttura dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dagli stessi uffici amministrativi di questa Azienda.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

La RSA non potrà richiedere ad alcun titolo agli interessati o ai loro familiari ulteriori integrazioni economiche rispetto a quanto riconosciuto con il presente atto dall'Azienda.

ART. 10 **Documento Unico di Regolarità Contributiva**

L'Azienda provvederà alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti).

In caso di DURC negativo l'Azienda attiverà il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.

Nulla sarà dovuto, in caso di DURC irregolare, per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

ART. 11 **Copertura Assicurativa**

La Direzione della Struttura è tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa di legge che copra:

- i danni arrecati dal personale dipendente alle persone ospitate e a terzi;
- il personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nella Struttura;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dalla Struttura alle persone ospitate e a terzi.

Di tali atti la Struttura è tenuta a dare formale comunicazione all'Azienda.

ART. 12 **Vigilanza, Controllo e Monitoraggio**

Kalumbo Mene

6 Mte

La Direzione della Struttura è tenuta a consentire il libero accesso, in tutti i locali e ambienti della struttura e alla documentazione eventualmente necessaria, agli operatori dell'Azienda aventi titolo, che sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli ed alle verifiche di legge e dei regolamenti vigenti.

La documentazione cui entra in possesso l'Azienda è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale ed è tutelata legalmente ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili).

L'Azienda nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo si atterra alla procedura aziendale che regola l'attività della Commissione di vigilanza delle strutture socio-sanitarie. Ai fini del rispetto dei parametri di personale si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 13 Tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata a erogare le prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale nel rispetto delle norme vigenti, ivi compresa la deliberazione di GRT n. 402/2004, inerenti la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla tenuta del libro unico del lavoro nel rispetto della normativa vigente.

E' fatto obbligo al gestore della Struttura in parola di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente alle norme del Testo Unico sulla sicurezza di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.

ART. 14 Tutela della privacy

La Direzione della Struttura dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e in merito alla corretta applicazione del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), la cui applicazione non può prescindere da una lettura coordinata con l'art. 622 del codice di procedura penale e dei singoli codici deontologici (medico e IP), le parti si impegnano ad osservare le disposizioni previste dal codice sulla privacy e nello specifico convengono quanto segue:

- a) il **Titolare del Trattamento dei dati personali**, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 196/2003, è l'Ente Gestore della Struttura. Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali. Spetta al titolare l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza, secondo quanto previsto dall'allegato B) "Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza", punto 19 del D.Lgs 196/2003;
- b) contestualmente alla stipula del presente atto, l'Ente Gestore provvede a comunicare all'Az. USL 10 di FI **il/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali** afferenti alle attività socio-assistenziali, impegnandosi ad informarla di ogni eventuale variazione e aggiornamento;
- c) i **Medici di Medicina Generale** assumono la figura di **Responsabili del trattamento dei dati personali per i trattamenti afferenti alle attività sanitarie**;

Salumbo Invernice

7 *ASAP*

- d) gli infermieri Professionali e i Tecnici della Riabilitazione, che svolgono la loro attività ai sensi dell'art. 2 del presente articolato di accordo contrattuale, assumono la figura di Incaricati del trattamento dei dati ed operano attenendosi alle istruzioni loro impartite e sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile. In particolare gli Incaricati operano nell'ambito della griglia di istruzioni riguardanti la tipologia e le finalità del trattamento, le misure di sicurezza, etc.;

Il Titolare è tenuto all'adempimento degli obblighi in materia d'informativa e consenso (se previsto).

Il Titolare, inoltre, coadiuvato dal Responsabile del trattamento per l'ambito sanitario, provvede al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati sanitari, secondo quanto previsto dalle norme del D.Lgs 196/2003.

Il Titolare provvede, nel rispetto della normativa vigente, ad evadere le eventuali richieste di accesso agli atti, sia per quanto riguarda la documentazione amministrativa e socio assistenziale, sia per quanto concerne la documentazione sanitaria.

In relazione ai dati personali o sanitari forniti dall'Azienda per le necessità terapeutiche e/o riabilitative dei pazienti, di cui la stessa ha la titolarità del trattamento, la Struttura, in persona del suo legale rappresentante pro tempore viene nominata Responsabile Esterno Trattamento Dati, mediante incarico assegnato con specifico modulo, contenente le indicazioni e i compiti specifici del responsabile e che viene controfirmato per accettazione dal rappresentante legale della struttura.

ART. 15

Obblighi e penali connessi al Sistema Informativo

La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana in relazione alle attuali normative e a collaborare, nelle modalità che le saranno richieste in base anche alle eventuali indicazioni regionali e ministeriali, con l'Azienda e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri, ai fini della realizzazione di un sottoinsieme informativo sui ricoveri di persone anziane e adulte inabili, adottando la modulistica prevista e ottemperando alle disposizioni ministeriali e regionali in materia.

Qualora le modalità di rilevazione lo consentano da un punto di vista informatico (esempio inserimento dati e aggiornamento diretto su sito Web), la Struttura si impegna ad aggiornare quotidianamente i dati inerenti la gestione delle presenze/assenze per tutti i moduli attivati nella stessa Struttura e degli archivi relativi agli utenti ricoverati presso la propria Struttura.

In particolare è fondamentale che siano aggiornati a cadenza almeno annuale i dati di struttura presenti nel modello STS11 come di seguito elencati, nonché i dati di attività nel modello STS24.

Dati di struttura: Modello STS11

Se intervengono variazioni relative ai seguenti indirizzi:

- del Presidio che eroga l'attività residenziale/semiresidenziale;
- della Direzione amministrativa;

Roberto Luera

- di posta elettronica da utilizzare per le necessarie comunicazioni;

e del nominativo del referente interno per la predisposizione dei modelli ministeriali occorre che la Struttura comunichi tempestivamente le variazioni intervenute alla struttura dell'Azienda che ha predisposto il contratto al fine di far procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

Dati di Attività:

Flussi Ministeriali: Modello STS.24 da comunicare a cadenza almeno annuale (numero posti, numero utenti, utenti residenti nella Azienda, numero di giornate per i centri diurni e numero posti, numero utenti, utenti in lista d'attesa, ammissioni nel periodo, giornate di assistenza, dimissioni per le residenze sanitarie).

La Struttura s'impegna a trasmettere le presenze giornaliere in formato elettronico mediante file in formato pdf o altro programma non modificabile dal destinatario (o qualora impossibilitata per validi motivi via fax) all'indirizzo risultante dall'impegnativa, nel rispetto dei termini stabiliti.

In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei suindicati modelli STS 11 e STS 24 entro i termini temporali previsti saranno sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento di interessi di mora o rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.

ART. 16
Inadempimenti – Penali

L'Azienda effettua i controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento mediante l'attività svolta dalla Commissione di Vigilanza di cui alla LRT 41/2005.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente accordo contrattuale, secondo la normativa vigente in materia, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto (tramite PEC) le inadempienze stesse nell'ambito delle competenze attribuite e a segnalare agli enti competenti l'inadempienza riscontrata.

Le eventuali controdeduzioni della Direzione della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

La Struttura è tenuta, comunque, a rimuovere l'inadempienza entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione, salvo diverso termine indicato dall'Azienda.

In caso di mancata ottemperanza l'Azienda avvierà specifiche procedure previste dalla normativa vigente.

L'Azienda si riserva il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo contrattuale.



Tabumbo Lucia

9/11/10

ART. 17
Risoluzione e disdetta

Il presente accordo contrattuale si intende automaticamente risolto nel caso in cui venga dichiarata decaduta/revocata l'autorizzazione al funzionamento della Struttura, fin dalla data di revoca e/o venga revocato l'accreditamento.

L'accordo contrattuale si risolverà "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di posta certificata (PEC), in caso di :

- a) frode accertata giudizialmente;
- b) perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- c) reiterate ipotesi di inosservanza delle norme del presente accordo contrattuale, tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- d) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente accordo contrattuale;

Nel caso di gravi inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse. Qualora la Struttura non provveda a presentare le proprie deduzioni entro il termine congruo richiesto, l'Azienda ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto con la Struttura stessa, fatta salva la richiesta di risarcimento nelle sedi opportune del danno subito.

ART. 18
Variazioni societarie

In caso di variazioni societarie il subentrante dovrà comunicare per iscritto tutti i dati anagrafici, la data del subentro e ogni altro riferimento/documentazione utile alla prosecuzione del rapporto, dichiarando, ai sensi della vigente normativa, di rispettare le norme vigenti in materia e quanto previsto dal presente accordo contrattuale.

ART.19
Durata

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01.01.2016 fino al 31/12/2016.

Il termine di scadenza può essere anticipato qualora vengano emanati disposizioni legislative o normative o provvedimenti regionali che disciplinino in maniera diversa i rapporti giuridici ed economici in tema di erogazione di prestazioni socio-sanitarie o variassero le funzioni/competenze tra gli Enti del sistema pubblico deputato alla programmazione socio-assistenziale territoriale.

Con atto aggiuntivo, che costituirà integrazione al presente accordo contrattuale, potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto in relazione all'introduzione di nuove norme e

procedure amministrative emanate anche dalla Regione Toscana ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'Azienda.

Il presente accordo potrà essere prorogato/rinnovato mediante scambio di corrispondenza tra le parti qualora non intervengano modifiche normative sostanziali in materia.

ART. 20
norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia e alle norme del Codice Civile.

ART. 21
Registrazione

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 – comma 2° del D.P.R. 131/1986 e successive disposizioni, con oneri a carico del richiedente.

ART. 22
Foro competente


Per qualsiasi controversia in merito all'applicazione del presente accordo contrattuale riguardante l'ospitalità e le prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani non autosufficienti e adulti inabili inseriti presso la Struttura in parola è competente il Tribunale di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

il 15 MAR. 2016

Per Azienda USL Toscana Centro
(ex Azienda USL 10 di Firenze)

Il Direttore S.S. Supporto amministrativo ai
percorsi di alta integrazione socio-sanitaria
Dr. ssa Maria Antonietta Ciardetti



Per la RSA
MADONNA DELLE GRAZIE

Il Legale Rappresentante



Per presa visione ed espressa conferma dei seguenti articoli dell'accordo contrattuale per ospitalità e prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani non autosufficienti e adulti inabili la RSA "Madonna delle Grazie" di Firenze, ai sensi dell'art.1341 e 1342 del codice civile:

art. 3 - "Accesso preferenziale"

art. 8 - "Conservazione del posto"

art. 9 - "Liquidazione e pagamento fatture"

art. 15 - "Obblighi e penali connessi al Sistema Informativo"

art. 16 - "Inadempimenti - Penali"

art. 17 - "Risoluzione e disdetta"

art.19 - "Durata"

Letto, approvato e sottoscritto


Il

15 MAR, 2010

**Per Azienda USL Toscana Centro
(ex Azienda USL 10 di Firenze)**

**Il Direttore S.S. Supporto amministrativo ai
percorsi di alta integrazione socio-sanitaria**

Dr. ssa Maria Antonietta Ciardetti



**Per la RSA
MADONNA DELLE GRAZIE**

Il Legale Rappresentante


(timbro e firma leggibile)